

Roma 20 novembre 2007

Orientamenti per la “verifica” dell’interesse storico-artistico

1. Si deve innanzitutto rilevare che i beni di appartenenza pubblica sono assoggettati alla “tutela” se presentano un interesse storico-artistico pur non qualificato (semplice, si usa dire), a differenza di quelli che appartengono ai privati per i quali la tutela è operante sul presupposto di un accertato interesse “particolarmente importante”.
2. Questo essenziale principio deve presiedere alla “verifica” prevista dall’art. 27 del collegato alla Finanziaria (e dall’art. 12 – a regime – del “Codice” Urbani), che deve concludersi in senso positivo quando il bene compreso nell’elenco e descritto analiticamente nella “scheda” presenti un interesse non particolarmente importante e di grado (se così si può dire) modesto e perfino minimo. E’ appena il caso di precisare che la verifica compiuta positivamente non comporta affatto il divieto di alienazione, essendo la alienabilità valutata in diversa sede e a confronto di diversi parametri.
3. Con riguardo ai beni immobili (e specie se edifici) che appartengono allo Stato e che da oltre cinquant’anni sono stati partecipi della vicenda istituzionale come strumenti delle finalità pubbliche, solo eccezionalmente potrà constatarsi che essi non presentano alcun interesse storico: si pensi ad edifici realizzati appositamente per l’esercizio di funzione o servizio pubblici che riflettono nella tipologia la speciale destinazione (le caserme ottocentesche o dei primi decenni del ‘900; i “ministeri” romani realizzati nell’ultimo quarto dell’800 e tutti i fabbricati connessi alla Roma capitale, come il Poligrafico, la Zecca, etc., gli edifici scolastici, etc.); ovvero ereditati da precedenti usi (da enti religiosi soppressi, soprattutto) e convertiti alla nuova destinazione; si pensi agli edifici delle aziende statali – l’ente nazionale tabacchi, le gestioni dei monopoli, come le “saline” – che documentano tipologie speciali che non hanno l’uguale nella industria privata.

Insomma, sarebbe grave errore se la “verifica” andasse alla ricerca di valori formali e stilistici, alla stessa stregua della valutazione di beni di appartenenza privata, per condizionare la tutela all’accertamento di pretesi valori estetici e men che mai di “elevato pregio”.

4. Si deve sottolineare – nel rapporto con le soprintendenze regionali chiamate alla valutazione conclusiva dell’accertamento – che è sufficiente a dare legittimo fondamento alla verifica positiva anche una assai stringata (e perfino sommaria) motivazione, giacchè per quanto si è detto sub 3 è assai agevole dimostrare l’interesse storico del bene pubblico-statale ultracinquantennale, e assai più arduo è argomentare la verifica negativa.

E ciò tanto più vale se si considera che la verifica positiva dell’interesse compiuta in via definitiva dalla soprintendenza regionale, organo dello Stato a ciò deputato, non è impugnabile da parte della Agenzia del Demanio, non essendo concepibile contenzioso giurisdizionale tra i diversi organi della Amministrazione dello Stato. E quindi la verifica positiva della soprintendenza rimane incensurabile.

5. Infine, come si è dimostrato in altra sede, la disciplina transitoria legata all’osservanza di termini stringenti in sequenza (e con l’eventuale verifica negativa legata all’inosservanza del termine conclusivo) è applicabile con esclusivo riguardo all’elenco presentato dalla Agenzia del Demanio nel termine di trenta giorni dalla emanazione del decreto ministeriale che, di concerto con la stessa Agenzia, ha definito i criteri per la formazione degli “elenchi” e per la redazione delle “schede” analitiche di ciascun bene (tale decreto è stato emanato il 6 febbraio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 marzo 2004). Illegittimamente lo stesso decreto, non solo fa decorrere il termine dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma si arroga il potere di prorogare quel termine, prevedendo che con l’Agenzia del Demanio possa essere concordato un programma di presentazione di nuovi ulteriori elenchi di beni per la verifica secondo la disciplina transitoria.